

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.17 del 19 gennaio 2026

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MICROINFUSORI PER INSULINA, SISTEMI DI MONITORAGGIO IN CONTINUO, RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO E SERVIZI CONNESSI PER LE AA.SS.LL. DELLA REGIONE CAMPANIA E DELLA REGIONE MOLISE – PRESA D’ATTO SENTENZA N. 10015/2025 del Consiglio di Stato sede giurisdizionale (Sezione Terza) DEL 17 dicembre 2025 **ANNULLAMENTO** AGGIUDICAZIONE ALL’OPERATORE YPSOMED ITALIA S.R.L. PER I LOTTI 3 E 10 E **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER I LOTTO 3.**

Premesso

- che la Regione Campania in attuazione dell’art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall’art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito “una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l’equilibrio della gestione corrente del debito della sanità”, denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli al Centro Direzionale, Isola G3;
- che la legge finanziaria n. 296 del 27 dicembre 2006, all’art.1, comma 455, ha statuito che: “ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell’articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio”;
- che l’art. 9 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 prevede al comma 1, che: “Nell’ambito dell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (...) operante presso l’Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi è istituito l’elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. ed una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell’art. 1 comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296” e, al comma 5, che: “Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa

- per l'acquisto di beni e servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. (...);
- che, pertanto, nel perseguimento dei fini sopra indicati, ai sensi del comma 15 dell'art. 6, della L.R. n. 28 del 24/12/2003 della Regione Campania, la So.Re.Sa. S.p.A. costituisce centrale di committenza regionale ed è soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV S.r.l. e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;
 - che il D.P.C.M. 11 novembre 2014 "Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori (...)" all'art. 1, co. 2, ha stabilito che: "resta comunque ferma l'iscrizione all'elenco della Consip S.p.A. e di una centrale di committenza per ciascuna regione ove costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero individuata ai sensi del medesimo art. 9, comma 5, del D.L. n. 66 del 2014 convertito dalla legge n. 89/2014";
 - che con la Delibera Anac n. 643 del 22 settembre 2021, è stata confermata l'iscrizione (già disposta con Delibere n.58/2015, 31/2018 e 781/2019), della So.Re.Sa. S.p.A. per la Regione Campania nell'elenco dei Soggetti Aggregatori di cui al predetto art. 9 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014 convertito dalla Legge n. 89 del 23 giugno 2014;

Visti

- il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei Contratti pubblici" (d'ora in poi "Codice") e ss.mm.ii.;
- il D.P.C.M. 11 luglio 2018 recante "Individuazione delle categorie merceologiche, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2014, n. 89" che individua le categorie di beni e servizi, nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni e gli enti regionali, oltre che i loro consorzi e associazioni, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure;

- la Determinazione Dirigenziale n. 290 del 19 dicembre 2023 con cui è stato approvato il piano delle iniziative di gare centralizzate per la fornitura di beni e servizi che So.Re.Sa. S.p.A. intende espletare nell'anno 2024 tra le quali è compresa, tra le altre, anche l'affidamento della fornitura di "Microinfusori per insulina, sistemi di monitoraggio in continuo e relativo materiale di consumo e servizi connessi";
- l'avviso di pre-informazione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea con numero 2023/S 247-782233 del 19 dicembre 2023;
- la determinazione dirigenziale n. 296 del 21 dicembre 2023 con cui è stato rettificato il piano delle iniziative di gare centralizzate per la fornitura di beni e servizi che So.Re.Sa. S.p.A. intende espletare nell'anno 2024 tra le quali è compresa, tra le altre, anche l'affidamento della fornitura di "Microinfusori per insulina, sistemi di monitoraggio in continuo e relativo materiale di consumo e servizi connessi";
- l'avviso di pre-informazione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea con numero 2023/S 249 – 790108 del 27 dicembre 2023;

Rilevato che tra le categorie merceologiche di cui al DPCM 11 luglio 2018 tra i beni e servizi è inclusa la "diabetologia territoriale";

Dato atto che

- in attuazione all'art. 9, comma 5 del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n.66 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n.89, la Regione Molise ha designato come Soggetto Aggregatore regionale la Centrale Unica di Committenza Regionale per il Molise (C.U.C.), di cui alla presa d'atto ANAC riportata nella Delibera n. 784 del 20 luglio 2016;
- la Regione Molise – Giunta Regionale – Servizio Centrale Unica di Committenza, con nota 64201/2014 del 13/05/2024 (acquisita a protocollo SoReSa-0007276-2024 del 13/05/2024), ha chiesto a SO.RE.SA. Spa la disponibilità ad espletare la gara per l'acquisizione di "microinfusori e CGM", riconducibile alla "diabetologia territoriale" categoria merceologica prevista dal DPCM 11 luglio 2018;
- la Regione Molise – Giunta Regionale – Servizio Centrale Unica di Committenza, con nota 73826/2014 del 30/05/2024 (SoReSa-0008755-2024 del 31/05/2024) ha comunicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 comma 9 del D.lgs. n. 36/2023, il nominativo del RUP arch. Giuseppe Pitassi, Direttore del servizio Centrale Unica di Committenza della regione Molise;

Considerato che con Determinazione del Direttore Generale n.144 del 4 giugno 2024 è stata indetta la procedura aperta per la conclusione di un “accordo quadro per la fornitura di microinfusori per insulina, sistemi di monitoraggio in continuo, relativo materiale di consumo e servizi connessi per le AA.SS.LL. della regione Campania e della regione Molise”;

Dato atto che

- la procedura è suddivisa in n. 14 lotti così distinti:
 - lotti dal n. 1 al n. 7 di competenza della Regione Campania;
 - lotti dal n. 8 al n. 14 di competenza della Regione Molise;
- il valore globale stimato dell'appalto, calcolato ai sensi dell'art. 14 del Codice, è pari a € 349.688.880,00 di cui € 58.281.480,00 per l'eventuale utilizzo del quinto d'obbligo, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge e così ripartito da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art.108 comma 1 del Codice;
- con il provvedimento sono stati approvati gli atti di gara ed è stato nominato Responsabile del procedimento per la fase di affidamento il Dott. Pasquale Nazzaro, funzionario presso la Direzione Acquisti e Progetti Speciali di Soresa;
- per l'espletamento della corrente gara, Soresa si è avvalsa della piattaforma informatica “Sistema Informativo Appalti Pubblici Sanità” (“Sistema” o “SIAPS”), raggiungibile dal sito internet www.soresa.it (“Sito”);

Rilevato che entro il termine di presentazione dell'offerta fissato, a pena di esclusione, per il giorno 10 luglio 2024, sono state utilmente collocate a Sistema le offerte di n.13 operatori economici riepilogate come di seguito:

#	RAGIONE SOCIALE	LOTTE OFFERTI
1	MOVI S.P.A.	3,10
2	ABBOTT S.R.L.	6,13
3	BIOCHEMICAL SYSTEMS INTERNAT. S.P.A.	4,5,11,12
4	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	1,2,3,7,8,9,10,14
5	RTI B.C. TRADE S.R.L. BIOSEVEN S.R.L. CON SOCIO UNICO	1,4,7,8,11,14
6	A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL	4,11

7	YPSOMED ITALIA S.R.L.	3,10
8	THERAS BIO CARE S.R.L.	4,5,7,11,12,14
9	DIACARE SRL	7
10	ROCHE DIABETES CARE ITALY S.P.A.	4,6,11,13
11	ASCENSIA DIABETES CARE ITALY S.R.L.	7,14
12	PIKDARE S.P.A.	6,7,13,14
13	ALPHA PHARMA SERVICE SRL	13,14

Atteso che

- in data 5 luglio 2024, la società YPSOMED ITALIA SRL ha depositato innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, il ricorso registrato con N.RG. 3292/2024 per l'annullamento, previa sospensione e/o adozione di idonee misure cautelari, del bando, in parte qua, del Capitolato tecnico e del Disciplinare di gara, nonché della determina di indizione della gara, "tutti nelle parti in cui è richiesta una Cannula in teflon o ago metallico disponibili in almeno due lunghezze (n.1 lunghezza per ogni tipologia, orizzontale e verticale): da 13 a 17 mm se inserzione obliqua; da 5,5 a 10 mm se inserzione verticale, quale requisito minimo di partecipazione per il lotto 3 - CIG B1F8023E16";
- in data 26 luglio 2024 con Ordinanza collegiale n. 01469/2024 REG.PROV.CAU. in accoglimento dell'istanza cautelare, il Collegio, ritenendo necessario disporre una verifica ai sensi dell'art. 66 cod. proc. amm. ha provveduto a nominare un verificatore "disponendo la sospensione, sino a quel momento, limitatamente al lotto n. 3, dell'efficacia escludente delle disposizioni della lex specialis di gara che, relativamente alle cannule dei set infusivi, prescrivono che esse debbano essere disponibili «in almeno due lunghezze (n. 1 lunghezza per ogni tipologia, orizzontale e verticale): - da 13 a 17 mm se inserzione obliqua; - da 5,5 a 10 mm se inserzione verticale» (cfr. par. 2.2. del capitolato tecnico e art. 22 del disciplinare)";
- in data 6 novembre 2024 è stata pubblicata la Sentenza n. 06829/2024 REG.PROV.COLL., con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla società YPSOMED ITALIA SRL, lo rigettava;

- in data 3 gennaio 2025, la società YPSOMED ITALIA SRL ha depositato innanzi al Consiglio di Stato il ricorso in appello registrato con n. 00038/2025 REG.RIC., per l'annullamento, previa sospensione e/o adozione di idonee misure cautelari - della sentenza breve TAR Campania – Napoli, Sez. II, 6 dicembre 2024, n.6829;
- in data 20 gennaio 2025 è stata pubblicata l'ordinanza n.00238/2025 REG.PROV.CAU. con la quale il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), così statuiva “Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante... Ritenuto, quindi, che l'istanza cautelare debba essere accolta ai soli fini dell'ammissione con riserva della società appellante cautelare.... il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 38/2025) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata”;
- per effetto del riferito dictum cautelare, la Commissione Giudicatrice ha ammesso con riserva l'operatore economico YPSOMED ITALIA S.r.l. e ha proceduto alla valutazione dell'offerta presentata;
- considerato, che i requisiti minimi previsti per il lotto 10, di competenza della Regione Molise, risultano identici, la Commissione giudicatrice ha ritenuto opportuno estendere il medesimo orientamento anche al lotto 10;
- in data 2 maggio 2025 veniva pubblicata l'ordinanza 3720/2025 REG.PROV.COLL. con la quale il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) disponeva la verifica con supplemento istruttorio ulteriore rispetto al primo grado di giudizio, fissando per il prosieguo della trattazione del merito l'udienza pubblica del 26 giugno 2025;
- nelle more con Determinazione del Direttore Generale n. 172 del 5 giugno 2025, veniva aggiudicata la *“Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per la fornitura di microinfusori per insulina, sistemi di monitoraggio in continuo, relativo materiale di consumo e servizi connessi per le AA.SS.LL. della Regione Campania e della Regione Molise”*;
- nella determinazione di cui sopra l'operatore YPSOMED ITALIA S.R.L., in attesa degli esiti del giudizio d'appello di cui innanzi, risultava “aggiudicatario con riserva”;
- in data 30 luglio 2025 è stato stipulato tra l'operatore YPSOMED ITALIA SRL e So.Re.Sa. l'Accordo Quadro Rep. 129/25 relativo al lotto 3;

Preso atto

della sentenza 10015/2025 pubblicata in data 17/12/2025 con la quale il Consiglio di Stato, definitivamente pronunciando, ha confermato la sentenza di rigetto del TAR sulla richiesta di annullamento, previa sospensione e/o adozione di idonee misure cautelari, del bando, in parte qua, del Capitolato tecnico e del Disciplinare di gara, nonché della determina di indizione della gara, “tutti nelle parti in cui è richiesta una Cannula in teflon o ago metallico disponibili in almeno due lunghezze (n.1 lunghezza per ogni tipologia, orizzontale e verticale): da 13 a 17 mm se inserzione obliqua; da 5,5 a 10 mm se inserzione verticale, quale requisito minimo di partecipazione per il lotto 3 - CIG B1F8023E16”, determinando per l’effetto la definitiva esclusione di Ypsomed Italia srl dal lotto controverso;

Atteso che

- allo stato, non sono intervenuti ulteriori provvedimenti di natura giurisdizionale e che, anche alla luce del principio del risultato di cui all’art.1 del Codice, occorre dare ottemperanza alle statuizioni del giudice amministrativo dalle quali discende la definitiva esclusione di Ypsomed Italia srl per non conformità dei prodotti offerti con riguardo al lotto 3 (di pertinenza della regione Campania);
- le ragioni di non conformità del prodotto sono da ritenersi riferibili anche all’omologo lotto 10 (di pertinenza della regione Molise) ancorché non oggetto del contenzioso di cui innanzi;

Ritenuto, pertanto,

- di annullare la Determinazione del Direttore Generale n. 172 del 5 giugno 2025 nella parte in cui è stata disposta l’aggiudicazione con riserva all’operatore economico **YPSOMED ITALIA S.R.L** per i lotti 3 e 10 (Molise) per non conformità dei prodotti ai requisiti minimi previsti dal capitolato tecnico;
- di aggiornare le graduatorie degli aggiudicatari dei lotti 3 e 10 (Molise) come di seguito riportate:

Lotto	Operatore economico	Valore Offerta (€)	Posizione
3	MEDTRONIC Italia spa	114.224.168,00	1
	MOVI SPA	119.072.352,00	2
10	MEDTRONIC Italia spa	5.753.400,00	1
	MOVI SPA	5.997.600,00	2

- di risolvere, conseguentemente, l’accordo quadro *Rep. 129/25, relativo al lotto 3 (aggiudicato con riserva) della procedura di che trattasi, stipulato con l’operatore YPSOMED ITALIA S.R.L;*

Ritenuto inoltre,

- di disporre lo svincolo della garanzia definitiva prodotta dall'operatore **YPSOMED ITALIA S.R.L.**, per la sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 8 del D.lgs. 36/2023;
- di trasmettere la presente determina alla regione Molise e alle Aziende Sanitarie della regione Campania per consentire gli adempimenti conseguenziali;

Dato atto

- della verifica di regolarità amministrativa della Direzione Affari Legali, trasmessa alla Direzione Generale.

Tanto premesso, il Direttore Generale, in virtù dei poteri conferitigli con verbale del Consiglio di amministrazione del 03 luglio 2025,

DETERMINA

per i motivi citati in premessa, che si intendono integralmente richiamati,

- 1. di prendere atto** della sentenza 10015/2025 del Consiglio di Stato che in sede giurisdizionale (Sezione Terza) il 17 dicembre 2025, ha confermato la sentenza di rigetto del TAR sulla richiesta di annullamento, previa sospensione e/o adozione di idonee misure cautelari, del bando, in parte qua, del Capitolato tecnico e del Disciplinare di gara, nonché della determina di indizione della gara, "tutti nelle parti in cui è richiesta una Cannula in teflon o ago metallico disponibili in almeno due lunghezze (n.1 lunghezza per ogni tipologia, orizzontale e verticale): da 13 a 17 mm se inserzione obliqua; da 5,5 a 10 mm se inserzione verticale, quale requisito minimo di partecipazione per il lotto 3 - CIG B1F8023E16";
- 2. di annullare** la Determinazione del Direttore Generale n. 172 del 5 giugno 2025 nella parte in cui è stata disposta l'aggiudicazione con riserva all'operatore economico **YPSOMED ITALIA S.R.L** per i lotti 3 e 10 per non conformità dei prodotti ai requisiti minimi previsti dal capitolato tecnico;
- 3. di aggiornare** le graduatorie degli aggiudicatari dei lotti 3 e 10 (Molise) come di seguito riportate:

Lotto	Operatore economico	Valore Offerta (€)	Posizione
3	MEDTRONIC Italia spa	114.224.168,00	1
	MOVI SPA	119.072.352,00	2
10	MEDTRONIC Italia spa	5.753.400,00	1

Pag. 8 di 9

	MOVI SPA	5.997.600,00	2
--	----------	--------------	---

4. **di risolvere**, conseguentemente, l'accordo quadro *Rep. 129/25, relativo al lotto 3 (aggiudicato con riserva) della procedura di che trattasi, stipulato con l'operatore YPSOMED ITALIA S.R.L.*;
5. **di svincolare** automaticamente la garanzia definitiva prodotta dall'operatore *YPSOMED ITALIA S.R.L.*, per la sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 8 del D.lgs. 36/2023;
6. **di trasmettere** la presente determina alla regione Molise e alle Aziende Sanitarie della regione Campania per consentire gli adempimenti conseguenziali;
7. **di dare comunicazione** del presente provvedimento agli operatori economici partecipanti, ai sensi dell'articolo 90 del D. Lgs.36/2023;
8. **di pubblicare** il presente atto sul sito internet www.So.Re.Sa.it, nella sezione <https://portale.soresa.it/determinazioni> ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 36/2023.

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale

Avv. Fabio Aprea

Pubblicato il 19.01.2026